

DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)

Vigente al : 6-10-2023

Capo III

Misure per la ripresa economica, la produttivita' delle imprese e

l'attrazione degli investimenti

Art. 25

Fondo per il potenziamento dell'attivita' di attrazione degli investimenti esteri

- 1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il potenziamento dell'attivita' istituito un fondo per attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. I1fondo e' finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e diverse propensioni all'investimento di ciascuna di tipologia favorire l'avvio. investitori. per la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi. l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunita' prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.
- 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri di cui all'ar<u>ticolo 30</u> del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con

modificazioni, dalla <u>legge 11 novembre 2014, n. 164</u>, e' costituita una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico e composta ((da personale)) in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra i compiti inerenti alla l'altro. ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte investimento strutturate, all'adozione di metodologie uniformi, definizione di indicatori di performance, all'implementazione banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di uno «sportello unico» che accompagni e supporti gli investitori riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili concreta realizzazione dell'investimento, nonche' all'attivazione di un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri. medesime finalita' il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, ai sensi dell'<u>articolo 7, comma 6, del decreto legislativo</u> ((30 marzo 2001, n. 165)), di un contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, con oneri a valere sul fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.